



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**

-----  
**BRESCIA**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY, PER UN PERIODO DI ANNI DUE E 6 MESI, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI**

**Fascicolo 5.3.1/42/2026**

|  |   |
|--|---|
| <b>RUP</b>   | <b>Rag. Simona Gusmeri</b> – Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la U.O. Provveditorato Economato e Vendite<br>Tel: 030.2290.575<br>E-mail: <a href="mailto:simona.gusmeri@izsler.it">simona.gusmeri@izsler.it</a> ; <a href="mailto:servizi@izsler.it">servizi@izsler.it</a> |
| <b>Referente gara</b>                              | Dott. Marco Sabatiello – Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la U.O. Provveditorato Economato e Vendite<br>Tel. 0302290659<br>E-mail: <a href="mailto:marco.sabatiello@izsler.it">marco.sabatiello@izsler.it</a>  |
| <b>Indirizzo di posta elettronica certificata</b>  | <a href="mailto:acquisti@cert.izsler.it">acquisti@cert.izsler.it</a>  |
| <b>CODICE CIG.</b>                                 | <b>BB66131563</b>   |
| <b>Provvedimento di autorizzazione a contrarre</b> | Determinazione Dirigenziale n.236 del 26/04/2026  |

**PREMESSE**

La gara si articolerà nelle seguenti fasi:

| <b>TIMING GARA</b>                                       | <b>DATA</b>   | <b>ORARIO</b> |
|--|---|---------------|
| termine ultimo per le richieste di chiarimenti           | 25/05/2026  | 12:00         |
| <b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b> | 03/06/2026  | 12:00         |
| Valore complessivo della procedura                       | € 1.200.000,00 incluse opzioni, rinnovo ed imposte dovute |               |

U.O. Provveditorato Economato e Vendite  
RUP: Simona Gusmeri ([simona.gusmeri@izsler.it](mailto:simona.gusmeri@izsler.it); tel: 030.2290575)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)*

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio dei sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" - di seguito per brevità "Ente" o "Istituto" – utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute tra gli strumenti di supporto, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Questo Istituto declina ogni e qualsiasi responsabilità per mancata acquisizione da parte degli operatori di tutto o parte dei documenti di gara, nelle forme previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare.

Le disposizioni di cui al presente Disciplinare regolamentano gli aspetti specifici del servizio in argomento.

### **AVVERTENZA**

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico;
- Domanda di partecipazione;
- DGUE – documento di gara unico europeo;
- Scheda di offerta tecnica;
- Scheda di offerta economica;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024 n. XII/3599);
- Statistica sinistri;
- Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL reperibili al seguente indirizzo web: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) > Sintel > Guide e Manuali piattaforma Sintel.

Gli allegati tecnici, il Disciplinare ed i relativi allegati costituiscono a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del bando di gara.

## **1. QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO DI RIFERIMENTO**

La gara e la fornitura sono regolate, oltre che dal bando di gara, dal presente Disciplinare e dai suoi allegati:

- a) dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei Contratti Pubblici", D. Lgs 209/2024 e ss.mm.ii.;

U.O. Provveditorato Economato e Vendite

RUP: Simona Gusmeri ([simona.gusmeri@izsler.it](mailto:simona.gusmeri@izsler.it); tel: 030.2290575)

- b) dai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, nelle parti non abrogate;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii;
- d) dal D.P.R. n.207 del 5.10.2010, nelle parti non abrogate;
- e) dal T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008;
- f) dal Codice civile;
- g) dalle altre disposizioni normative in materia in quanto applicabili e compatibili.

### **1.1 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “*Comunicazioni della procedura*”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima in formato elettronico sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo internet <https://www.izsler.it>

È pertanto onere degli operatori concorrenti visionare la Piattaforma SinTel e il sito prima dell'invio su SinTel dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **1.2 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell’art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente Disciplinare, riferito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma SINTEL e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 2. OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo All Risks Property (CPV principale 66510000-8) per una durata (escluse eventuali opzioni) di anni 2 e 6 mesi decorrenti dalle ore 24.00 del 30/06/2026 ed è costituito da un unico lotto :

| DESCRIZIONE | CIG        | IMPORTO LORDO a base di gara per il periodo 30.6.2026-31.12.2028 |
|-------------|------------|--|
| All Risks   | BB66131563 | 500.000,00 €   |

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del decreto legislativo 36/2023 che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023 e ANIA Trends Indici Aziendali 2024). Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione – ANIA (codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del Decreto-legge 76/2020: **J121**).

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Gli importi a base d'asta devono essere espressi in termini di premio lordo annuale.

L'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica SinTel, al cui sito si rinvia per le modalità di registrazione ed utilizzo.

Gli importi a base di gara sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato d'appalto. I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente disciplinare ed al capitolato.

### 2.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: Al termine naturale del contratto, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, come previsto nei capitolati di gara, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente e dell'avvio dell'esecuzione del nuovo contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle medesime o più favorevoli per la Stazione Appaltante condizioni contrattuali, per un massimo di 180 giorni.

Opzione di rinnovo/Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per il servizio assicurativo oggetto della presente gara ex art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 alle stesse condizioni normative ed economiche.

L'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare il rinnovo espresso per una durata di tre anni , alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Il valore stimato dell'appalto è riportato nella tabella che segue:

| DESCRIZIONE<br>Ramo rischio | IMPORTO<br>LORDO<br>ANNUO | IMPORTO<br>LORDO PER IL<br>PERIODO<br>30.6.2026-<br>31.12.2028 | IMPORTO LORDO<br>PER PROROGA GG<br>180 | IMPORTO LORDO<br>PER RINNOVO -<br>SERVIZI<br>ANALOGHI | VALORE GLOBALE<br>STIMATO (compreso<br>proroga/rinnovo) |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|---|---|
| All Risks                   | 200.000,00 €              | 500.000,00 €   | 100.000,00 €                           | 600.000,00 €  | 1.200.000,00 €  |

## 2.2 REVISIONE PREZZI

Si rimanda a quanto indicato nel capitolato tecnico.

## 3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione, non commissariate, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo rischio oggetto dell'appalto, in base al D. Lgs. n. 209/2005.

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La copertura del 100% del rischio dovrà essere garantita pena l'esclusione dalla gara.

Nel **caso di coassicurazione**, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera

b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### 4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante può verificare il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

##### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

### **5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante può verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **5.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

**A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

*[In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti o Coassicurazione tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna singola impresa]*

**B) Autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto di gara**

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

✓ di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami oggetto dell'appalto tramite la propria sede secondaria in Italia;

✓ di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita al ramo oggetto dell'appalto e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita al ramo oggetto dell'appalto) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

**Ai fini della comprova**, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite consultazione dell'albo sul sito dell'IVASS e tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

*[In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti o Coassicurazione tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna singola impresa]*

***[Ai fini di una maggior razionalizzazione delle tempistiche procedurali, si invita il concorrente a produrre, sin da ora, all'interno della Documentazione Amministrativa, copia della documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti, benché già dichiarati in sede di autocertificazione].***

## 5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

I concorrenti devono aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (2020 – 2024) una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo oggetto dell'appalto, pari ad almeno Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

La comprova del requisito suindicato avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), all'interno del quale l'operatore economico dovrà allegare i documenti a comprova, come ad esempio l'estratto dei bilanci.

***[Ai fini di una maggior razionalizzazione delle tempistiche procedurali, si invita il concorrente a produrre, sin da ora, all'interno della Documentazione Amministrativa, copia della documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti, benché già dichiarati in sede di autocertificazione]***

## 5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono aver stipulato in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati almeno n. 2 (due) servizi assicurativi, nei dieci anni precedenti la data di indizione della procedura, il cui importo complessivo sia almeno pari all'importo lordo a base d'asta ed il cui valore annuale sia pari almeno al valore annuale posto in gara, come da schema seguente:

premio lordo annuo posto a base di gara € 200.000,00

Importo lordo a base d'asta € 500.000,00

| Polizza n. 1 – premio annuo | Polizza n. 2 – premio annuo | Totale somma polizze                          |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| € 200.000,00                | € 320.000,00                | € 520.000,00 REQUISITO SODDISFATTO            |
| € 250.000                   | € 250.000,00                | € 500.000,00 REQUISITO SODDISFATTO            |
| <b>€ 150.000,00</b>         | € 325.00,00                 | € 475.000,00 requisito <b>NON</b> soddisfatto |

La comprova del requisito suindicato avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), all'interno del quale l'operatore economico dovrà allegare l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo decennio analoghi a quello oggetto dell'appalto con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti).

***[Ai fini di una maggior razionalizzazione delle tempistiche procedurali, si invita il concorrente a produrre, sin da ora, all'interno della Documentazione Amministrativa, copia della documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti, benché già dichiarati in sede di autocertificazione]***

#### **5.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire/coassicurazione, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui di cui al punto 5.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire/coassicurazione, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia

soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo alla raccolta premi di cui al punto 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; in caso di coassicurazione deve essere posseduto da ogni impresa facente parte del riparto

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3 deve essere posseduto dalla mandante/delegataria

### **5.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **6. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 5 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di

entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine

assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2 (J121), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo dell'appalto (2% di € 1.200.000,00 = € 24.000,00)*. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico o con altri strumenti o canali di pagamento elettronico previsti dall'ordinamento vigente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Qualora l'operatore concorrente intenda effettuare il versamento della cauzione tramite bonifico, tenuto conto delle modalità di funzionamento del sistema PagoPA, questi dovrà contattare preventivamente l'Ufficio (referente RUP Rag. Simona Gusmeri, tel. 030.2290575 mail [simona.gusmeri@izsler.it](mailto:simona.gusmeri@izsler.it)) ai fini del rilascio del relativo avviso di pagamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Si precisa che in caso di fideiussione assicurativa, le imprese assicurative partecipanti alla gara non potranno "garantire" per sé stesse, ma dovranno beneficiare della garanzia prestata da altre imprese assicurative;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o riparto coassicurativo, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, riparto assicurativo, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta

certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabili con quelle indicate alle lettere a) e b) quando l'operatore economico presenti una fidejussione emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del citato art. 106 del d.lgs 36/2023, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Non è prevista ulteriore riduzione della garanzia per possesso di ulteriori certificazioni o marchi di cui all'allegato II.13 del Codice dei contratti

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento può essere verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il contributo dovuto è pari ad **€ 165,000**

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

La stazione appaltante può accertare il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

***[Ai fini di una maggior razionalizzazione delle tempistiche procedurali, si invita il concorrente a produrre, sin da ora, all'interno della Documentazione Amministrativa, copia dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC]***

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_ a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

### **12.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima

offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata a Sintel.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi, Coassicurazione) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone

l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta

economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il concorrente debitamente registrato a SinTel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito.

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta amministrativa" presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa sotto elencata consistente in un'**unica cartella formato .zip**.

**I documenti dovranno singolarmente essere firmati digitalmente (se non diversamente richiesto).**

#### **LA CARTELLA .ZIP NON DOVRA' ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE**

- 1) domanda di partecipazione secondo quanto indicato al punto 13.1;
- 2) DGUE Response: ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023 al momento della partecipazione, questa stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (eDGUE), redatto in conformità al modello messo a disposizione dalla piattaforma informatica su cui si svolge la procedura, a titolo di autodichiarazione come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore soddisfa i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria e documentazione attestante l'eventuale riduzione (punto 9 del Disciplinare di Gara);
- 5) Pagamento Contributo ANAC (punto 10 del Disciplinare di Gara);
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
- 8) Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024 n. XII/3599);

#### **13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito aziendale – sezione Amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024 n. XII/3599) allegato alla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

U.O. Provveditorato Economato e Vendite  
RUP: Simona Gusmeri ([simona.gusmeri@izsler.it](mailto:simona.gusmeri@izsler.it); tel: 030.2290575)

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### **13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per la coassicurazione**

- la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
  - o la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
  - o l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
  - o l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta tecnica ed economica formulate dal coassicuratore delegatario;
  - o l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e**

**soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**14. OFFERTA TECNICA**

Nell'apposito campo "documentazione tecnica" della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà presentare in apposita cartella compressa in formato .zip l'offerta tecnica firmata digitalmente, formulata e redatta mediante utilizzo del modulo allegato.

Attraverso la piattaforma SinTel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica consistente in un'unica cartella formato .zip.

**I documenti dovranno singolarmente essere firmati digitalmente (se non diversamente richiesto).**

**LA CARTELLA .ZIP NON DOVRA' ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE**

È onere dell'Offerente richiedere – già in sede di partecipazione – l'eventuale oscuramento di parte dell'offerta e dei relativi giustificativi, indicandone le motivazioni in apposita dichiarazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del codice.

A tal fine l'Offerente dovrà trasmettere – in aggiunta all'offerta tecnica - una copia della medesima offerta in versione "secretata", vale adire contenente le parti ritenute "riservate" già oscurate o in formato barrato oppure, in alternativa, recante l'indicazione esplicita e puntuale delle parti da oscurare (ad esempio, in modalità revisione, con commento a margine "da oscurare, in quanto..."). Tale copia dell'offerta "secretata" dovrà essere accompagnata da apposita e correlata dichiarazione attestante la motivazione alla base dell'oscuramento.

L'assenza della documentazione di cui al precedente capoverso (copia dell'offerta "secretata" e correlata dichiarazione attestante le motivazioni alla base della secretazione) equivale ad autorizzazione esplicita da parte dell'Offerente alla pubblicazione/divulgazione integrale dell'offerta, non potendo essere opposto alcun vincolo di riservatezza, in quanto non dichiarato in sede di gara.

**Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.** La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

L'offerta tecnica deve specificare la quota di ritenzione del rischio assicurato, che verrà assunta in proprio dall'impresa singola partecipante o da ciascuna delle imprese temporaneamente riunite tenendo conto che, a pena di esclusione, la ditta singola e la ditta mandataria dovranno assumere la qualità di ditta delegataria e trattenere una quota di riparto assicurativo del rischio non inferiore al 40%.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicata la denominazione delle società coassicuratrici (che nel caso di R.T.I. dovranno coincidere con le imprese temporaneamente raggruppate) precisando per ciascuna di esse la quota di ripartizione del rischio. A pena di esclusione la somma delle quote di ripartizione del rischio deve essere pari al 100% del rischio medesimo.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria/mandataria.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

## 15. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma SinTel.

Il concorrente, nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma SinTel, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica complessiva.

L'offerta dovrà inoltre essere redatta mediante la compilazione della "Scheda di offerta economica", predisposta dalla Amministrazione appaltante e facente parte dei documenti di gara. La scheda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente ed inserita nell'apposito campo "Dettaglio prezzi unitari offerti".

Qualora dalla scheda risultasse un prezzo diverso rispetto a quello inserito nella piattaforma SinTel, sarà considerato valido quello inserito in SinTel. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'integrazione della scheda.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria/mandataria.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una offerta economica così composta:

- a. indicare a Sistema, a pena di esclusione, nell'apposito campo "Offerta economica", il prezzo complessivo offerto (per mesi 30) – espresso in Euro con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- b. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" i relativi costi (in Euro);
- c. ove presenti, indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi del personale", i propri costi della manodopera (in euro);
- d. indicare a Sistema, nell'apposito campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore (in Euro) dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" (individuati dalla Stazione Appaltante) pari a € 0,00 (zero/00).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

U.O. Provveditorato Economato e Vendite  
RUP: Simona Gusmeri ([simona.gusmeri@izsler.it](mailto:simona.gusmeri@izsler.it); tel: 030.2290575)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.)*

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 70                |
| Offerta economica | 30                |
| TOTALE            | 100               |

## 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

### A) OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

- A) Fino ad un massimo di 40/100 punti, in caso di accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato tecnico, con riduzioni in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate;
- B) Fino ad un massimo di 30/100 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato.

#### A) Accettazione capitolato/varianti libere

**In caso di accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti 40 punti.**

Diversamente potranno essere presentate varianti al capitolato tecnico con effetti peggiorativi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia, inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia, Inserimento/aumento di scoperti e franchigie, riduzione/inserimento di limiti di indennizzo, modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose.

**Si precisa che non potrà essere presentata una proposta di sostituzione integrale del contratto, di eliminazione di garanzia, come anche non potranno essere presentate più di 10 varianti libere.**

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà quindi in base alla seguente formula:

**40 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc.... =**

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall'Amministrazione sulla scorta dei seguenti criteri.

| AREA DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE al Capitolato tecnico  | Coefficiente |
|--|--------------|
| Norme che regolano il contratto in generale  | da 0,80 a 1  |
| Rischi coperti (Condizioni che regolano l'assicurazione All Risks, Precisazioni e Condizioni Speciali) | da 0,50 a 1  |
| Esclusioni   | da 0,50 a 1  |
| Gestione sinistri  | da 0,80 a 1  |
| Limiti, Franchigie, scoperti   | da 0,50 a 1  |

**Sub criteri:** graduazione delle varianti con effetti peggiorativi.

per variante equivalente si deve intendere: nessun peggioramento alle condizioni di copertura o alla portata del rischio da assicurare;

per variante leggermente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre la copertura in misura poco significativa;

per variante peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo significativo ma non sostanziale la portata della copertura;

per variante notevolmente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere garanzie giudicate rilevanti.

| <b>Norme che regolano il contratto in generale;<br/>Gestione sinistri</b> | <b>Coefficienti</b> |
|---|---------------------|
| variante equivalente  | 1                   |
| variante leggermente peggiorativa   | da 0,95 a 0,99      |
| variante peggiorativa   | da 0,90 a 0,94      |
| variante notevolmente peggiorativa  | da 0,80 a 0,89      |

| <b>Rischi coperti;<br/>Esclusioni;<br/>Limiti, Franchigie, scoperti</b> | <b>Coefficienti</b> |
|---|---------------------|
| variante equivalente  | 1                   |
| variante leggermente peggiorativa                                       | da 0,83 a 0,99      |
| variante peggiorativa   | da 0,66 a 0,82      |
| variante notevolmente peggiorativa                                      | da 0,50 a 0,65      |

**B) Varianti migliorative predeterminate:**

| <b>Variante</b>                  | <b>LOTTO 1 – ALL RISKS PROPERTY</b>                      | <b>Punteggio attribuito</b> |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| A                                | Limite di indennizzo garanzia Terremoto                  | 5                           |
| B                                | Limite di indennizzo per garanzia Inondazioni, alluvioni | 5                           |
| C                                | Limite di indennizzo per Eventi atmosferici              | 5                           |
| D                                | Scoperto garanzia Inondazioni, alluvioni                 | 5                           |
| E                                | Scoperto garanzia Allagamenti                            | 5                           |
| F                                | Scoperto garanzia Eventi atmosferici                     | 5                           |
| <b>PUNTI TECNICI COMPLESSIVI</b> |  | <b>30</b>                   |

**elemento A: Elevazione limite di indennizzo garanzia Terremoto max 5 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per Terremoto pari ad 15.000.000,00 per sinistro ed anno nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

|                                      |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Limite di indennizzo concesso</b> | 17.000.000,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| <b>Punti assegnati</b>               | 1             | 2,5           | 5             |

**elemento B: Elevazione limite di indennizzo garanzia Inondazioni, alluvioni max 5 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per Inondazioni, alluvioni pari ad 15.000.000,00 per sinistro ed anno nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

|                                      |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Limite di indennizzo concesso</b> | 17.000.000,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| <b>Punti assegnati</b>               | 1             | 2,5           | 5             |

**elemento C: Elevazione limite di indennizzo garanzia Eventi atmosferici max 5 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per Eventi atmosferici pari ad 10.000.000,00 per sinistro ed anno nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

|                                      |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Limite di indennizzo concesso</b> | 12.000.000,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| <b>Punti assegnati</b>               | 1             | 2,5           | 5             |

**elemento D: Scoperto Inondazioni, alluvioni max 5 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre lo scoperto 10% minimo € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| <b>Scoperto concesso</b> | Scoperto 10%<br>minimo € 45.000,00<br>per singolo<br>fabbricato e<br>contenuto | Scoperto 10%<br>Minimo €<br>35.000,00 per<br>singolo fabbricato<br>e contenuto | Scoperto 10%<br>Minimo €<br>25.000,00 per<br>singolo fabbricato<br>e contenuto |
|                          | <b>Punti assegnati</b>   | 1  | 2,5  |

**elemento E: Scoperto Allagamenti max 5 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre lo scoperto 10% minimo € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

|                          |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
| <b>Scoperto concesso</b> | Scoperto 10% minimo<br>€ 5.000,00 per singolo<br>fabbricato e<br>contenuto | Scoperto 10%<br>Minimo € 5.000,00<br>per<br>5.000,00 per<br>sinistro | Franchigia €<br>5.000,00 per<br>singolo fabbricato e<br>contenuto |
| <b>Punti assegnati</b>   | 1  | 2,5  | 5,0   |

**elemento F: Scoperto Eventi atmosferici****max 5 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre lo scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro nel seguente modo:

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

|                          |                                      |                                      |                          |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Scoperto concesso</b> | Scoperto 10%<br>minimo €<br>5.000,00 | Scoperto 10%<br>Minimo €<br>2.500,00 | Franchigia<br>€10.000,00 |
| <b>Punti assegnati</b>   | 1                                    | 2,5                                  | 5,0                      |

**Punteggio complessivo Offerta Tecnica**

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà quindi la sommatoria tra: punteggio criterio A) accettazione capitolato/varianti libere + punteggio criterio B) varianti migliorative predeterminate.

**16.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA****B) OFFERTA ECONOMICA, massimo 30 punti**

A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del premio offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

Il Punteggio Economico Finale relativo all'offerta (PEF) verrà quindi calcolato come segue:

- Punti 30 all'offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d'asta.
- Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

$$PEFi = PEmin / PEi * 30$$

dove:

U.O. Provveditorato Economato e Vendite  
RUP: Simona Gusmeri ([simona.gusmeri@izsler.it](mailto:simona.gusmeri@izsler.it); tel: 030.2290575)

PEFi=punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame

PEi=Premio offerto dal Concorrente in esame

PEmin= Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti

## 17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data e l'ora in cui si procede alla prima sessione delle operazioni di gara verrà comunicato con un preavviso non inferiore a **due** giorni.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Come previsto dalla vigente normativa in materia tutti i verbali della procedura saranno condivisi con gli operatori concorrenti alla conclusione della procedura medesima.

## 19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato da un Seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa con riferimento a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro

adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla parte tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 1.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 1.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

### L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, questa Stazione Appaltante valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

**Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.** La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere

all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei contratti (D. Lgs 36/2023).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del Codice, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché tutte le eventuali spese conseguenti.

**Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dal capitolato tecnico oggetto della gara, l'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 30/06/2026 anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione della polizza.**

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CdA n. 13 del 16/12/2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o

collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: [www.izsler.it](http://www.izsler.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali-Atti generali-Codice disciplinare e codice di condotta" al seguente link [trasparenza.izsler.it](http://trasparenza.izsler.it).

L'operatore economico dichiara inoltre con la presentazione della propria offerta, di accettare il *Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale*, consultabile al link [Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali](#), nonché di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza/sezione anticorruzione e trasparenza – PIAO, consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali" al seguente link [trasparenza.izsler.it](http://trasparenza.izsler.it).

## 25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD (Piattaforme di approvvigionamento digitale) a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita secondo le modalità disponibili nella piattaforma "Sintel" e comunicata agli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante le modalità disponibili nella piattaforma "Sintel". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la medesima PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso è consentito secondo le modalità telematiche rese disponibili nella piattaforma "Sintel" o secondo altra modalità.

È onere dell'Offerente richiedere – già in sede di partecipazione – l'eventuale oscuramento di parte dell'offerta e dei relativi giustificativi, indicandone le motivazioni in apposita dichiarazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del codice.

A tal fine l'Offerente dovrà trasmettere – in aggiunta all'offerta tecnica - una copia della medesima offerta in versione "*secretata*", vale adire contenente le parti ritenute "*riservate*" già oscurate o in formato barrato oppure, in alternativa, recante l'indicazione esplicita e puntuale delle parti da oscurare (ad esempio, in modalità revisione, con commento a margine "*da oscurare, in quanto...*"). Tale copia dell'offerta "*secretata*" dovrà essere accompagnata da apposita e correlata dichiarazione attestante la motivazione alla base dell'oscuramento.

L'assenza della documentazione di cui al precedente capoverso (copia dell'offerta "*secretata*" e correlata dichiarazione attestante le motivazioni alla base della secretazione) equivale ad autorizzazione esplicita da parte dell'Offerente alla pubblicazione/divulgazione integrale dell'offerta, non potendo essere opposto alcun vincolo di riservatezza, in quanto non dichiarato in sede di gara.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale di Brescia.

Per servizi e forniture superiori al milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

## 27. ALTRE INFORMAZIONI - BROKER

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) ufficio di Milano tel. 02/45434773 - fax 02/45464773 broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura del **6%** del premio imponibile.

## 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

## 29. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo 2016/679 del 26/04/2016 entrato in vigore il 25/05/2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Con D.Lgs. 101 del 10.08.2018 è stato tra l'altro adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto

alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Brescia, data 27.04.2026

Per Il dirigente responsabile della UO Provveditorato  
Economato e Vendite - Dott. Davide Violato  
*Il dirigente sostituto*  
*Dott. Marco Pio Olivieri*